

La registrazione degli ospiti a fini di sicurezza

L'ospitalità e le leggi di polizia



Federica Bonafaccia

**LA REGISTRAZIONE DEGLI OSPITI
A FINI DI SICUREZZA**

L'ospitalità e le leggi di polizia

La registrazione degli ospiti a fini di sicurezza
di Federica Bonafaccia

EDIZIONI ISTA
Istituto Internazionale di Studi
e Documentazione Turistico Alberghiera
"Giovanni Colombo"
00187 Roma – via Toscana 1

copyright © 2019 Federalberghi & Format

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

INDICE

Fondamento normativo.....	7
Ambito di applicazione.....	7
Identificazione degli ospiti.....	8
Identificazione degli ospiti stranieri.....	9
Identificazione dei minori.....	10
Alloggio di minori.....	10
Alloggio di lavoratori.....	11
Il “Portale alloggiati”.....	11
Termini per la comunicazione dei dati.....	12
Dati da comunicare.....	12
Conservazione della ricevuta di trasmissione.....	13
Sanzioni.....	13
ALLEGATI.....	15

- *Volete dormir qui?* - domandò l'oste a Renzo, avvicinandosi alla tavola.

- *Sicuro*, - rispose Renzo: - *un letto alla buona; basta che i lenzoli sian di bucato; perché son povero figliuolo, ma avvezzo alla pulizia.*

- *Oh, in quanto a questo!* - disse l'oste: andò al banco, ch'era in un angolo della cucina; e ritornò, con un calamaio e un pezzetto di carta bianca in una mano, e una penna nell'altra.

- *Cosa vuol dir questo?* - esclamò Renzo, ingoiando un boccone dello stufato che il garzone gli aveva messo davanti, e sorridendo poi con meraviglia, soggiunse: - *è il lenzolo di bucato, codesto?*

L'oste, senza rispondere, posò sulla tavola il calamaio e la carta; poi appoggiò sulla tavola medesima il braccio sinistro e il gomito destro; e, con la penna in aria, e il viso alzato verso Renzo, gli disse: - *fatemi il piacere di dirmi il vostro nome, cognome e patria.*

- *Cosa?* - disse Renzo: - *cosa c'entrano codeste storie col letto?*

- *Io fo il mio dovere*, - disse l'oste, guardando in viso alla guida: - *noi siamo obbligati a render conto di tutte le persone che vengono a alloggiar da noi: nome e cognome, e di che nazione sarà, a che negozio viene, se ha seco armi... quanto tempo ha di fermarsi in questa città... Son parole della grida.*

Prima di rispondere, Renzo votò un altro bicchiere: era il terzo; e d'ora in poi ho paura che non li potremo più contare. Poi disse: - *ah ah! avete la grida! E io fo conto d'esser dottor di legge; e allora so subito che caso si fa delle gride.*

- *Dico davvero*, - disse l'oste, sempre guardando il muto compagno di Renzo; e, andato di nuovo al banco, ne levò dalla cassetta un gran foglio, un proprio esemplare della grida; e venne a spiegarlo davanti agli occhi di Renzo.

- *Ah! ecco!* - esclamò questo, alzando con una mano il bicchiere riempito di nuovo, e rivotandolo subito, e stendendo poi l'altra mano, con un dito teso, verso la grida: - *ecco quel bel foglio di messale. Me ne rallegro moltissimo. La conosco quell'arme; so cosa vuol dire quella faccia d'ariano, con la corda al collo* -. (In cima alle gride si metteva allora l'arme del governatore; e in quella di don Gonzalo Fernandez de Cordova, spiccava un re moro incatenato per la gola). - *Vuol dire, quella faccia:*

comanda chi può, e ubbidisce chi vuole.

I Promessi Sposi
Capitolo XVI
di Alessandro Manzoni

Fondamento normativo

Non è stato imposto da una "grida", ma da un regio decreto del 1931 l'obbligo di registrare le generalità delle persone ospitate in albergo.

Si tratta dell'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - TULPS, approvato con il Regio Decreto n. 773 del 1931.

La norma ha subito molte modifiche nel corso degli anni, e conseguentemente sono cambiate molte volte le procedure di registrazione e notifica delle generalità delle persone ospitate negli alberghi e nelle altre strutture ricettive.

Nonostante i numerosi tentativi di semplificazione, gli adempimenti richiesti rimangono complessi, ma indispensabili per le finalità di pubblica sicurezza specialmente nei periodi di forte rischio di attentati terroristici.

L'articolo 109 del TULPS non è l'unica norma che prevede l'annotazione dei movimenti e dei luoghi dove le persone soggiornano, al fine di agevolare l'Autorità di pubblica sicurezza e le Forze di polizia nell'azione di rintraccio dei latitanti e degli altri soggetti sospetti o comunque pericolosi.

Esiste infatti un obbligo generale, previsto dall'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, di comunicare entro 48 ore all'Autorità locale di pubblica sicurezza le generalità dei soggetti cui è stata ceduta la disponibilità di fabbricati o parti di essi, a titolo di proprietà, ovvero a titolo di comodato o altro diritto di godimento, per un periodo superiore a un mese.

A questa previsione, si affiancano obblighi di tenore più "settoriale", quali l'articolo 7 del decreto legislativo n. 286 del 1998, riguardante i rapporti di ospitalità e di cessione di immobili stipulati con cittadini stranieri, l'articolo 193 del regio decreto n. 635 del 1940, relativamente alle persone ricoverate nei luoghi e nelle case di cura e, appunto, l'articolo 109 TULPS.

Ambito di applicazione

Ai sensi del primo comma dell'articolo 109 del TULPS, i soggetti obbligati alla comunicazione delle generalità degli ospiti alloggiati sono i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma.

Il Ministero dell'Interno ha più volte chiarito che gli obblighi previsti dall'articolo 109 TULPS si rivolgono a una variegata platea di soggetti che ricomprende non solo gli operatori economici "tradizionali" del settore alberghiero, ma anche gli altri soggetti che compongono l'articolato panorama delle attività turistico-ricettive di natura para ed extralberghiera, ivi comprese le strutture ricettive all'aperto.

Si tratta di adempimenti obbligatori non solo per i gestori professionali, cioè per coloro che agiscono nelle diverse forme di impresa conosciute dall'ordinamento (imprenditore commerciale, piccolo imprenditore, impresa sociale e familiare), ma anche per coloro che svolgono attività ricettive con carattere saltuario.

Per il Ministero, tra le "strutture di accoglienza non convenzionale" devono intendersi ricompresi anche gli esercizi di bed & breakfast, indipendentemente dal fatto che le prestazioni ivi erogate abbiano un carattere professionale o occasionale.

Inoltre, in risposta ad uno specifico quesito di Federalberghi, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha risposto chiarendo che l'obbligo di cui all'articolo 109 TULPS deve ritenersi sussistente "in capo a chiunque eserciti un'attività ricettiva rivolta al pubblico in modo non episodico né occasionale e con finalità di lucro, indipendentemente dalla specifica modalità di gestione dell'esercizio, dunque, anche in capo a coloro che affittano i propri immobili per periodi brevi, per i quali non vi è l'obbligo di eseguire la comunicazione all'Autorità di p.s. di cui all'articolo 12 del D.L. n. 59 del 1978, convertito dalla legge n. 191/1978".

Con l'approvazione dell'articolo 19-bis all'interno del decreto-legge "sicurezza" n. 113 del 2018, viene confermata l'esattezza della lettura già fornita dal Ministero dell'Interno, stabilendo che l'articolo 109 TULPS si interpreta nel senso che i relativi obblighi si applicano anche ai soggetti che cedono in locazione o in sub-locazione immobili con contratti della durata inferiore a trenta giorni. Si tratta di una norma interpretativa, quindi caratterizzata da un'efficacia retroattiva, con la quale si è voluto precisare l'ambito di applicazione della norma.

Identificazione degli ospiti

I gestori di strutture ricettive, ed i soggetti ad essi assimilati, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

Ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

La patente, anche quella rilasciata dalla motorizzazione, è considerata equipollente alla carta di identità. La tessera rilasciata dagli ordini professionali (enti pubblici, ma non vere e proprie amministrazioni dello Stato) è invece considerata dal Ministero dell'Interno come "documento di riconoscimento", ma non come "documento di identità". Il Ministero sembra quindi non ritenere le tessere rilasciate dagli ordini professionali formalmente equipollenti alla "carta di identità". Si fa però presente che la legge elettorale¹ ammette a votare gli elettori che esibiscono la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. Ai fini della identificazione degli elettori sono considerate valide anche le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia.

Anche se l'articolo 109 del TULPS richiede l'esibizione del documento di identità come presupposto per alloggiare i clienti nelle strutture ricettive, è opportuno valutare, caso per caso, se il rifiuto dell'alloggio possa mettere in difficoltà il cliente che si presenta senza documento di identità o con documento scaduto. In tali ipotesi, prima di rifiutare l'alloggio,

¹ D.P.R. 30-3-1957 n. 361 "Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati", articolo 57.

si consiglia sempre di chiamare l'ufficio locale di polizia per rappresentare i fatti, chiedendo eventualmente di provvedere all'identificazione e di autorizzare l'albergo a dare alloggio.

Non è più previsto l'obbligo di annotazione delle generalità dei clienti su apposito registro né sulla scheda di polizia cartacea. Non è più prevista inoltre la sottoscrizione di una scheda cartacea da parte del cliente.

Identificazione degli ospiti stranieri

Per gli stranieri extracomunitari, l'articolo 109 del TULPS richiede l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

I documenti di viaggio considerati validi per gli stranieri ed equivalenti al passaporto, elencati sul sito del Ministero degli esteri, sono i seguenti:

- titolo di viaggio per apolidi rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli Apolidi firmata a New York il 28.9.1954;
- titolo di viaggio per rifugiati, rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951;
- titolo di viaggio per stranieri, rilasciato a coloro che non possono ricevere un valido documento di viaggio dalle Autorità del Paese di cui sono cittadini;
- libretto di navigazione, documento professionale rilasciato ai marittimi per l'esercizio della loro attività. È riconosciuto come documento valido per l'ingresso nello Spazio Schengen solo in relazione alle esigenze professionali del marittimo, e non per altre motivazioni. L'Italia riconosce i Libretti di Navigazione emessi dai Paesi U.E., dai Paesi S.E.E., dagli Stati che aderiscono alla Convenzione Internazionale del Lavoro n.108 (Ginevra, 13.5.1958), e da quelli con i quali abbia stipulato specifici accordi bilaterali;
- documento di navigazione aerea, rilasciato ai piloti ed al personale di bordo delle Compagnie Aeree civili per l'esercizio delle loro attività, ai sensi della Convenzione sull'Aviazione Civile firmata a Chicago il 7.12.1944: Licenza di Pilota, Crew Member Certificate;
- lasciapassare delle Nazioni Unite, rilasciato dal Segretario delle Nazioni Unite al personale ONU ed a quello delle Istituzioni dipendenti ai sensi della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Istituzioni Specializzate adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU a New York il 21.11.1947;
- documento rilasciato da un Quartier generale della NATO al personale – militare, civile e alle persone a loro carico (coniuge e figli) – inviato a prestare servizio in uno Stato dell'Alleanza Atlantica, ai sensi della Convenzione fra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico firmata a Londra il 19.6.1951 e ratificata dall'Italia con Legge n. 1335 del 30.11.1955;
- carta d'identità per i cittadini degli Stati della U.E., valida anche per l'espatrio per motivi di lavoro;
- carta d'identità (ed altri documenti) per i cittadini degli Stati aderenti all'Accordo europeo sull'abolizione del passaporto (Parigi, 13.12.1957),

valida per recarsi, a scopo turistico, nel territorio di uno degli Stati stessi, per viaggi di durata non superiore a 3 mesi;

- elenco di partecipanti a viaggi scolastici all'interno della UE, rilasciato a studenti stranieri residenti negli Stati della U.E., ai sensi dell'Azione Comune del Consiglio dell'Unione Europea del 30.11.1994;
- lasciapassare, foglio sostitutivo del passaporto rilasciato allo straniero che non dispone di un titolo di viaggio valido per tutti gli Stati Schengen, o solo per l'Italia. Segue il regime di visto in vigore per il Paese di cui l'interessato è cittadino;
- lasciapassare - o tessera - di frontiera, concesso ai cittadini domiciliati in zone di frontiera, per il transito della frontiera stessa e la circolazione nelle corrispondenti zone degli Stati confinanti.

Identificazione dei minori

In ottemperanza ad una raccomandazione formulata dall'Unione Europea, a decorrere dal 26 giugno 2012 per l'attraversamento delle frontiere tutti i minori italiani devono essere muniti di documento di viaggio individuale (passaporto oppure, qualora gli stati attraversati ne riconoscano la validità, carta d'identità valida per l'espatrio o altro documento di viaggio equipollente). Rimangono tuttavia validi i passaporti dei genitori recanti l'iscrizione del minore rilasciati prima di tale data, fino alla naturale scadenza.

Per quanto riguarda il soggiorno nelle strutture ricettive, il decreto del Ministro dell'Interno 7 gennaio 2013, emanato in data successiva all'entrata in vigore dell'obbligo per tutti i minori di attraversare le frontiere con documento individuale, non ha previsto l'obbligo di notificare alla questura gli estremi del documento di identità dei componenti il nucleo familiare. Per i nuclei familiari vanno comunicati alla questura tutti i dati di uno solo dei coniugi, compresi gli estremi del documento di identità. Per i componenti del nucleo familiare è sufficiente il nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita e cittadinanza, che, per i minori, sono normalmente indicati dal soggetto che dichiara al gestore della struttura ricettiva di esercitare la potestà genitoriale sul minore.

Pertanto, anche se la normativa richiede per tutti gli ospiti l'esibizione del documento di identificazione, senza alcuna espressa esclusione, si rinnova la raccomandazione di evitare di mettere in difficoltà i clienti rifiutando l'alloggio a chi si presenta senza documento. In tal caso si consiglia di chiamare l'ufficio locale di polizia per rappresentare i fatti, chiedendo eventualmente di provvedere all'identificazione e di "autorizzare" l'albergo a dare alloggio.

Alloggio di minori

Secondo una nota del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno², un minore che si presenta presso una struttura ricettiva non accompagnato dai genitori, anche se munito di documento di identità, non può essere ospitato nell'esercizio medesimo.

² Nota Ministero Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza Ufficio per l'Amministrazione Generale- Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale - del 01.09.2008 n. 557/PAS. 13182.12012.

Secondo il Ministero, nel caso in cui il minore sia accompagnato da una persona maggiorenne, questa dovrà munirsi dell'assenso dei genitori del minore stesso, e seguire la prassi come se il minore facesse parte di un "gruppo familiare".

Il Ministero sembra ritenere che sia vietato alloggiare minori non accompagnati da una persona maggiorenne. Nel caso in cui il minore non accompagnato sia munito di una autorizzazione dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale, si consiglia di chiamare l'ufficio locale di polizia per rappresentare i fatti, chiedendo eventualmente di provvedere all'identificazione e di "autorizzare" l'albergo a dare alloggio.

Secondo il Ministero, infine, se il "collocamento" di minori avviene presso la struttura ricettiva convenzionata con la Pubblica Amministrazione per motivi umanitari, per il tempo strettamente necessario affinché i servizi sociali li possano prendere in carico, l'esercente sarà esonerato dal rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 109 del TULPS, in quanto l'ospitalità è prestata per esigenze dell'Amministrazione.

Alloggio di lavoratori

Per i lavoratori che alloggiano in albergo occorre effettuare la comunicazione prevista dalla normativa antiterrorismo³, o in alternativa la comunicazione sul "portale alloggiati" ai sensi dell'articolo 109 TULPS.

Per i lavoratori stranieri la comunicazione di ospitalità, prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"⁴, è stata assorbita dalla comunicazione che si effettua all'atto della assunzione⁵.

Il "Portale alloggiati"

Il Decreto del Ministero dell'Interno 7.1.2013 "Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive" attua quanto previsto nell'articolo 109 TULPS, stabilendo le modalità per la comunicazione alle questure.

Per essere abilitati alla comunicazione, è necessario presentare specifica domanda alla questura della provincia in cui ha sede la struttura ricettiva. La questura abilita la struttura ricettiva, attraverso certificazione digitale, all'inserimento nel sistema web <https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/> dei dati degli alloggiati, con possibilità

³ Articolo 12 del decreto legge 21 marzo 1978 n. 59

⁴ D.Lgs. 25-7-1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

Art. 7 (Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro)

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero e apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.

⁵ Decreto legge 28 giugno 2013 n. 76, articolo 9 comma 10 bis: "Per i lavoratori stranieri alloggiati presso un immobile nella sua disponibilità il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608."

di consultare solo i dati relativi al giorno di trasmissione. La struttura ricettiva può anche trasferire, direttamente nell'applicazione, i dati già digitalizzati, utilizzando programmi applicativi a proprie spese secondo le modalità stabilite nell'allegato tecnico del Decreto.

Qualsiasi impedimento, anche solo di natura tecnica, che non consenta la trasmissione dei dati con la modalità informatica/telematica deve essere, con ogni mezzo, tempestivamente comunicato alla questura territorialmente competente. In tale ipotesi il gestore deve provvedere ad effettuare la comunicazione giornaliera mediante fax o posta elettronica certificata.

Termini per la comunicazione dei dati

Come previsto dall'articolo 109 TULPS, il Decreto 7.1.2013 conferma l'obbligo di trasmettere alle questure le generalità delle persone alloggiate entro 24 ore successive al loro arrivo.

Il Decreto stabilisce inoltre che la comunicazione deve essere fatta all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore. Pertanto, per i clienti che utilizzano la camera in "day use" la notifica va fatto subito dopo l'arrivo, e ciò per evitare che la notifica arrivi in questura quando il cliente ha già lasciato la struttura.

Dati da comunicare

I dati da trasmettere sono i seguenti:

- Data di arrivo;
- Numero giorni di permanenza;
- Cognome;
- Nome;
- Sesso;
- Data di nascita;
- Luogo di nascita (comune e provincia se in Italia, Stato se all'estero);
- Cittadinanza;
- Tipo documento di identità;
- Numero documento di identità;
- Luogo rilascio documento (comune e provincia se in Italia, Stato se all'estero).

Nel caso di nuclei familiari e gruppi guidati, i dati completi di cui sopra possono riguardare solo uno dei coniugi (e non l'altro coniuge ed i figli minorenni) ed il capogruppo (e non gli altri componenti del gruppo).

I dati da indicare per i componenti del nucleo familiare o di un gruppo sono invece i seguenti:

- Numero giorni di permanenza;
- Cognome;

- Nome;
- Sesso;
- Data di nascita;
- Luogo di nascita (comune e provincia se in Italia, stato se all'estero);
- Cittadinanza.

Conservazione della ricevuta di trasmissione

Come riscontro dell'avvenuta comunicazione, ciascuna struttura ricettiva:

- in caso di comunicazione informatica/telematica: scarica e conserva un apposito documento di ricevuta in formato pdf, firmato digitalmente e contenente esclusivamente il numero di schedine trasmesse in una data giornata;
- in caso di comunicazione via fax (nei casi di impossibilità alla trasmissione con mezzi informatici/telematici): conserva copia della ricevuta rilasciata dal dispositivo fax attestante la data e l'orario dell'invio e l'esito dello stesso;
- in caso di comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (nei casi di impossibilità alla trasmissione con mezzi informatici/telematici): conserva copia delle ricevute di invio e consegna del messaggio attestanti la data e l'orario dell'invio e l'esito di invio del messaggio e di consegna al destinatario.

Le ricevute di cui sopra devono essere conservate per 5 anni.

Per motivi di privacy, i gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla cancellazione dei dati digitali trasmessi, nonché alla distruzione della copia cartacea degli elenchi trasmessi, non appena ottenute le relative ricevute.

Sanzioni

Le violazioni alle prescrizioni dell'articolo 109 TULPS sono sanzionate dall'articolo 17 del TULPS con l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a 200 euro.

In caso di continuazione del reato (chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge; chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge) l'articolo 81 del codice prevede che si applichi la pena più grave aumentata sino al triplo.

Le violazioni alle prescrizioni di cui all'articolo 109 TULPS integrano un reato contravvenzionale punito con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. In tale ipotesi il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento, così come previsto dall'art. 162 bis del codice penale, che disciplina l'ipotesi di oblazione cd. speciale.

Con l'istanza di oblazione, il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda prevista dal reato.

L'oblazione speciale non è ammessa nel caso di recidiva reiterata, quando il contravventore sia dichiarato delinquente abituale o professionale e quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto.

Il pagamento dell'ammenda estingue il reato.

ALLEGATI

Regio decreto 18-6-1931 n. 773

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Publicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.

Articolo 109

1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
3. Entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Regio decreto 18-6-1931 n. 773

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Publicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.

Articolo 17

1. Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.
2. Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci.

Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113

Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Publicato nella Gazz. Uff. 4 ottobre 2018, n. 231.

Art. 19-bis. Interpretazione autentica dell'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 gennaio 2013

Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive.

(GU n. 14 del 17-1-2013)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388 di ratifica della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Shengen del 14 giugno 1985, che, all'art. 45, contiene l'impegno delle Parti contraenti di adottare tutte le misure necessarie per garantire che:

«a) il responsabile di una struttura che fornisce alloggio o il suo preposto vigilino affinché gli stranieri alloggiati, compresi i cittadini delle altre Parti contraenti e di altri Stati membri delle Comunità europee eccettuati i coniugi o i minorenni che li accompagnano o i membri di un gruppo, compilino e firmino personalmente le schede di dichiarazione e provino le loro identità esibendo un documento d'identità valido;

b) le schede di dichiarazione compilate siano conservate a disposizione delle autorità competenti o trasmesse a queste ultime, sempreché esse lo reputino necessario per prevenire minacce, per azioni penali o per far luce sulla sorte di persone scomparse o vittime di incidenti, salvo se diversamente disposto dalla legislazione nazionale.

2. La disposizione del paragrafo 1 si applica per analogia alle persone alloggiate in altri luoghi gestiti da chi esercita la professione di locatore, in particolare in tende, roulotte e battelli.»

Visto il proprio decreto 5 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1994, di approvazione del modello delle schede per la comunicazione dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 203 del 30 agosto 1996, con il quale, in attuazione del terzo comma del predetto art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono state individuate le modalità di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, anche con mezzi informatici, dell'arrivo delle persone alloggiate;

Visto il proprio decreto 11 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 295 del 19 dicembre 2000, con cui sono state impartite disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 concernente:

«Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.

Considerate le disposizioni di cui al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 40 comma 1, come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.L. 7 marzo 2005, n. 235, e successive modificazioni, concernente: «Codice dell'Amministrazione Digitale»;

Ritenuta la necessità di dover adottare un provvedimento interamente sostitutivo dei precedenti che si sono stratificati nel tempo, anche al fine di elidere ogni possibile incertezza applicativa da parte degli operatori e consentire l'utilizzo di nuove tecnologie; Uditi i rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative che ne hanno fatto richiesta;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

Emana

il seguente decreto:

Art. 1

Comunicazione giornaliera

1. Le generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive di cui all'art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, vengono trasmesse a cura dei gestori delle stesse strutture, entro 24 ore successive all'arrivo delle persone alloggiate, e comunque all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore, alle questure territorialmente competenti secondo le modalità previste dai successivi articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 2

Trasmissione della comunicazione con mezzi informatici/telematici

1. I gestori delle strutture ricettive devono produrre specifica domanda alla questura della provincia in cui hanno sede le predette strutture. La questura abilita la struttura ricettiva, attraverso la necessaria certificazione digitale, esclusivamente all'inserimento, in un apposito sistema web oriented esposto su rete internet, dei dati degli alloggiati, con possibilità di consultare solo i dati relativi al giorno di trasmissione. La struttura ricettiva può anche trasferire, direttamente nell'applicazione, i dati già digitalizzati, utilizzando programmi applicativi a proprie spese secondo le modalità di cui al punto 2.4.2 dell'allegato tecnico.

2. Ciascuna struttura ricettiva inserisce i dati esclusivamente nel sistema della questura territorialmente competente. I dati da trasmettere in via informatica/telematica sono quelli indicati al punto 1 dell'allegato tecnico al presente decreto. La ricevuta digitale degli inserimenti effettuati con le modalità di cui al presente articolo, può essere scaricata e

conservata da ciascuna struttura ricettiva secondo le indicazioni descritte al punto 3.1 dell'allegato tecnico e vale come attestazione dell'avvenuto adempimento.

3. Qualsiasi impedimento, anche solo di natura tecnica, che non consenta la trasmissione dei dati con la modalità descritta nel presente articolo deve essere, con ogni mezzo, tempestivamente comunicato alla questura territorialmente competente. In tale ipotesi il gestore deve provvedere ad effettuare la comunicazione giornaliera secondo le ulteriori modalità individuate dall'art. 3 del presente decreto.

Art. 3

Trasmissione della comunicazione mediante fax o posta elettronica certificata

Nei casi in cui sussistano problematiche di natura tecnica al sistema web che impediscano la trasmissione secondo le modalità previste al precedente art. 2, la comunicazione delle generalità dei soggetti alloggiati è effettuata mediante trasmissione a mezzo fax ovvero tramite posta elettronica certificata alla questura territorialmente competente.

I dati da trasmettere via fax o via posta elettronica certificata sono quelli indicati al punto 1 dell'allegato tecnico al presente decreto e vanno inviati secondo un elenco sequenziale dei soggetti alloggiati. La riceitura degli inserimenti effettuati con le modalità di cui al presente articolo, e' definita rispettivamente al punto 3.2 dell'allegato tecnico per quanto attiene la trasmissione a mezzo fax e al punto 3.3. dello stesso allegato per quanto attiene la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 4

Modalità di conservazione ed accesso ai dati

1. I dati acquisiti con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto sono conservati in una struttura informatica, logicamente separati per ciascuna Questura, presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato.

2. Titolare del trattamento dati è il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza; Responsabile del trattamento dei dati e' la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato dello stesso Dipartimento; incaricati del trattamento dei dati sono gli operatori individuati dal responsabile del trattamento di seguito indicati:

il personale di Questure, Commissariati di PS e Uffici Centrali del Dipartimento di PS per finalità di ricerca;

il personale del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato per le attività di gestione e manutenzione tecnica del sistema.

3. L'accesso ai dati in linea è consentito ad agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, espressamente autorizzati con apposito provvedimento del questore, per finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, nonché di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Le informazioni sono consultabili in linea per 15 giorni, decorsi i quali le stesse sono rese accessibili esclusivamente agli ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, addetti ai servizi investigativi e dotati di specifico profilo di accesso a livello nazionale.

4. I dati raccolti nel sistema sono definitivamente distrutti dopo 5 anni dall'inserimento.

5. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla cancellazione dei dati digitali trasmessi secondo le modalità di cui all'art. 2 ed alla distruzione della copia cartacea degli elenchi trasmessi secondo le modalità di cui all'art. 3, non appena ottenute le relative ricevute. Le stesse devono essere conservate per 5 anni.

Art. 5

Disposizioni finali

1. I decreti ministeriali del 5 luglio 1994, 12 luglio 1996 e 11 dicembre 2000, indicati in premessa, sono abrogati.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Le disposizioni previste dal presente decreto entrano in vigore a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 7 gennaio 2013

Il Ministro: Cancellieri

Allegato Tecnico

1. Dati da trasmettere

Si riportano di seguito le informazioni che i gestori delle strutture ricettive o i loro incaricati sono tenuti a trasmettere secondo le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Data di arrivo;

Numero giorni di permanenza; Cognome;

Nome;

Sesso;

Data di nascita;

Luogo di nascita (comune e provincia se in Italia, stato se all'estero);

Cittadinanza;

Tipo documento di identità; Numero documento di identità;

Luogo rilascio documento (comune e provincia se in Italia, stato se all'estero).

Le case di cura non sono tenute a rilevare i dati del documento di identità (art. 193 del Regio Decreto n. 635 del 1940).

Per i nuclei familiari è sufficiente la compilazione da parte di uno dei coniugi, che indicherà l'altro coniuge ed i figli minorenni. Per i gruppi guidati è sufficiente la compilazione da parte del capogruppo, che indicherà l'elenco degli altri componenti del gruppo.

I dati da indicare per i componenti di un nucleo familiare o di un gruppo sono i seguenti:

Numero giorni di permanenza
Cognome;
Nome;
Sesso;
Data di nascita;
Luogo di nascita (comune e provincia se in Italia, stato se all'estero);
Cittadinanza.

2. Trasmissione con mezzi informatici/telematici

Il servizio di invio informatico/telematico delle schedine alloggiati e' fruibile dall'indirizzo Internet: <https://alloggiatiweb.poliziadistato.it> oppure tramite apposito link presente sul sito della Polizia di Stato: <http://www.poliziadistato.it>.

I gestori delle strutture ricettive devono produrre specifica domanda presso la questura territorialmente competente che provvederà ad abilitarli all'accesso al sistema.

2.1 Requisiti minimi Hardware

Personal Computer con accesso alla rete Internet.

Software

Sistema Operativo

Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7; Linux (qualsiasi distribuzione);

MAC OS.

Browser Internet

Microsoft Internet Explorer vers. 7.0 o superiore; Mozilla-Firefox vers. 3.0 o superiore;

Software Visualizzazione Ricevute Adobe Reader vers. 7.0 o superiore.

2.2 Certificati digitali

2.2.1 Certificato Server

Il servizio di trasmissione informatico/telematico delle schedine alloggiati utilizza un certificato server emesso da una Certification Authority pubblica riconosciuta che consente la cifratura delle informazioni scambiate e garantisce l'identità del sito Internet a cui le strutture si stanno collegando.

2.2.2 Certificati client

Su ogni personal computer utilizzato dalle strutture ricettive per la trasmissione delle schedine deve essere installato un certificato client, rilasciato dalla Questura territorialmente competente, conforme allo standard ISO X.509 e protetto da password, che consente, unitamente a login e password, il riconoscimento dell'identità della struttura ricettiva che trasmette.

2.3 Accesso al sistema

Una volta ottenute le credenziali di accesso (utenza e password) dalla Questura competente territorialmente, al primo accesso al servizio l'utente deve effettuare le seguenti operazioni preliminari: download del certificato digitale client di cui al precedente

punto 2.2.2

installazione del certificato su ogni postazione che intende utilizzare per la trasmissione.

2.4 Inserimento delle schedine alloggiati

L'utente, successivamente all'autenticazione e all'accesso all'area di lavoro, può trasmettere le schedine alloggiati secondo due modalità alternative di seguito descritte.

2.4.1 Inserimento On Line di singole schedine

Tale modalità consente di inserire una singola schedina per volta (relativa ad un ospite singolo, ovvero ad un capo famiglia o ad un capo gruppo più i relativi ospiti), digitando i contenuti dei singoli campi di cui al punto 1.

2.4.2 Trasmissione di un file in formato testuale

Tale modalità consente di trasmettere file in formato testuale (estensione txt, secondo la codifica ASCII Standard) contenenti i dati relativi a più schedine, secondo le seguenti regole:

Il file deve contenere una riga per ogni alloggiato e ciascuna riga deve riportare tutti i campi del tracciato record (vedi punto 2.4.4) per un totale di 188 caratteri, eventualmente disponendo spazi bianchi per i campi vuoti o non compilati per tutta la relativa lunghezza;

Al termine di ciascuna riga, esclusa l'ultima, va aggiunto il ritorno a capo (carattere CR) e l'avanzamento di linea (carattere LF);

Le righe relative agli ospiti (familiari e componenti di gruppo) devono seguire immediatamente quelle relative ai rispettivi capo-famiglia e capo-gruppo; inoltre la data di arrivo deve essere la stessa del relativo capo-famiglia o capo-gruppo.

2.4.3 Set di caratteri ammessi

I campi a testo libero (Cognome, Nome e Tipo Documento) hanno i seguenti vincoli relativamente ai caratteri ammessi:

Cognome, Nome: Lettere maiuscole e minuscole (comprese le accentate), apostrofo (codice ASCII 39);

Numero Documento: Lettere maiuscole e minuscole, numeri (0...9), punto (codice ASCII 46), trattino (codice ASCII 45), barra inclinata (codice ASCII 47).

2.4.4 Tracciato record

La tabella 1 riassume il tracciato record che ciascuna riga del file testuale deve rispettare.

3 Ricevuta

3.1 Ricevuta digitale

La trasmissione delle comunicazioni secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto prevede, quale riscontro dell'avvenuta comunicazione, che ciascuna struttura ricettiva scarichi e conservi un apposito documento di ricevuta in formato pdf (portable

document format), firmato digitalmente e contenente esclusivamente il numero di schedine trasmesse in una data giornata.

3.2 Ricevuta fax

Nei casi di impossibilità alla trasmissione delle comunicazioni con mezzi informatici/telematici secondo le modalità di cui all'art. 2, le strutture ricettive possono avvalersi della modalità di trasmissione a mezzo fax di cui all'art. 3 del presente decreto.

Quale riscontro dell'avvenuta comunicazione, la struttura ricettiva dovrà conservare copia della ricevuta rilasciata dal dispositivo fax attestante la data e l'orario dell'invio e l'esito dello stesso.

3.3 Ricevuta posta elettronica certificata

Nei casi di impossibilità alla trasmissione delle comunicazioni con mezzi informatici/telematici secondo le modalità di cui all'art. 2, le strutture ricettive possono avvalersi della modalità di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata di cui all'art. 3 del presente decreto.

Quale riscontro dell'avvenuta comunicazione, la struttura ricettiva dovrà conservare copia delle ricevute di invio e consegna del messaggio attestanti la data e l'orario dell'invio e l'esito di invio del messaggio e di consegna al destinatario.

Parte di provvedimento in formato grafico

Federalberghi da oltre cento anni è l'organizzazione nazionale maggiormente rappresentativa degli albergatori italiani.

La federazione rappresenta le esigenze e le proposte delle imprese alberghiere nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche, economiche e sindacali.

Aderiscono a Federalberghi 126 associazioni territoriali, raggruppate in 18 unioni regionali, e 7 Sindacati Nazionali (Federalberghi Extra, Federalberghi Isole Minori, Federalberghi Terme, Unione Nazionale Italiana Catene Alberghiere, Sindacato Grandi Alberghi, Sindacato Villaggi Turistici, Unihotel Franchising).

L'associazione rappresenta gli interessi degli albergatori nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni sindacali.

Faiat service srl è il braccio operativo di Federalberghi.

Il Presidente è Bernabò Bocca.

Il Direttore Generale è Alessandro Massimo Nucara.

Federalberghi aderisce dal 1950 a Confcommercio ove, insieme alle principali federazioni di categoria che operano nel Turismo, ha dato vita a Confturismo, l'organizzazione di rappresentanza imprenditoriale di settore.

Federalberghi è socio fondatore di Hotrec, la Confederazione Europea degli imprenditori del settore alberghiero e della ristorazione.